

CAMERA DEI DEPUTATI

N.248

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione (248)

(articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Trasmesso alla Presidenza il 03 agosto 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, allo scopo di "accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2007, n. 165, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 1, comma 368, lettera d), nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia è adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta", ed in particolare la lettera m) concernente la delega di funzioni relative all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

RITENUTO di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione secondo i criteri stabiliti dalla lettera d) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;



ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;---

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Articolo 1
(Composizione degli organi)

1. Gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere un numero di componenti, escluso il presidente dell'Agenzia, complessivamente superiore a diciannove. Resta ferma la partecipazione paritetica di rappresentanti di designazione statale e di rappresentanti di designazione regionale nel consiglio avente compiti di indirizzo, controllo e definizione dei criteri per l'attività istituzionale dell'Agenzia.

2. Entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate allo statuto dell'Agenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o più degli organi collegiali dell'Agenzia risulta incompatibile con le nuove previsioni dello statuto, i relativi membri decadono dall'incarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla ricomposizione dell'organo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

